



COMUNE DI CONTRADA
(PROVINCIA DI AVELLINO)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del 05/08/2014

Oggetto: Approvazione regolamento Imposta Unica Comunale (IUC).

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno CINQUE del mese di AGOSTO alle ore 17:30 nella sala adibita a sede delle adunanze consiliari, in via Nazionale presso l'ex Istituto Materno, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA in prima convocazione. La seduta è pubblica.

Presiede la seduta MICHELE MUSTO in qualità di Presidente assistito dal Segretario Comunale DOTT. FILIPPO GIUDITTA.

I Consiglieri Comunali eletti risultano:

=====

! DOTT.SSA FILOMENA DEL GAIZO	P		NICOLA PUGLIESE	P	!
! MICHELINO OLIVIERO	P		MIRKO AMATRUDO	P	!
! NICOLA CAPRIOLO	P		BERNARDO ADDIVINOLA	P	!
! GIOVANNINO TUCCI	P		DOTT.SSA CARMELA MELILLO	P	!
! GIOVANNI NICOLINO	P		CARMINE BALSAMO	P	!
! MICHELE MUSTO	P		GABRIELLA TESTA	P	!
! ARIANNA PICARIELLO	P				!

=====

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, li invita a deliberare sul presente argomento.

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, Michele Musto, si approva l'inversione dei punti 5 e 6 dell'ordine del giorno.

Si passa alla discussione, quindi, dell'ex punto 6 all'ordine del giorno ora diventato il quinto, ossia: "Approvazione regolamento Imposta Unica Comunale (IUC)".

Il Presidente del Consiglio Comunale, Michele Musto, introduce e relaziona sull'argomento, così come di seguito:

"PREMESSO

- *che, con i commi dal 639 al 705, dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:*
 - o *uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;*
 - o *l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;*
- *che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:*
 - o *IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;*
 - o *TASI (Tributo Servizi Indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;*
 - o *TARI (Tributo Servizio Rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*
- *che il comma 703 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;*
- *che il comma 704, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;*

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC, che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- *commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);*
- *commi da 641 a 668 TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti);*
- *commi da 669 a 681 TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili);*
- *commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)*

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014):

- *682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*
 - a) *per quanto riguarda la TARI:*
 1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*

- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- 708. A partire dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno che ha stabilito, per l'anno 2014, la proroga al 30 settembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
 3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
 4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
 5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*
- b) *per quanto riguarda la TASI:*
1. *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
 2. *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*
- 683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*
 - 688. *Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.*
 - 691. *I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.*
 - 692. *Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*
 - 707. *Sono inoltre assimilate alle abitazioni principali:*
 - a) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*

VISTO, altresì, l'allegato regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) costituito da n. 60 articoli;

SI RITIENE lo stesso meritevole di approvazione;”

Dopo la relazione, il Presidente concede la parola al consigliere di minoranza Bernardo Addivinola, il quale si oppone perché a suo dire: *“l'atto è illegittimo in ogni sua forma, in quanto mancante del parere del revisore dei conti e delle aliquote”;*

Conclusi gli interventi, il Presidente, propone di passare all'approvazione dell'allegato regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la proposta;

UDITA la discussione;

RITENUTO di dover approvare l'allegato regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) costituito da n. 60 articoli;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del II Settore, Rag. Rosanna Piemonte, di cui all'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 213 (G.U. 07.12.2012, n. 286), inseriti nel presente atto deliberativo, *Rosanna Piemonte*

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del II Settore, Rag. Rosanna Piemonte, di cui all'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 213 (G.U. 07.12.2012, n. 286), inseriti nel presente atto deliberativo, *Rosanna Piemonte*

PRESENTI 13, votanti 13;

CON VOTI favorevoli 9 e contrari 4 della minoranza (Addivinola, Melillo, Balsamo e Testa) espressi per alzata di mano;

DELIBERA


1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di dare atto**, altresì, che con l'allegato regolamento I.U.C. si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti;
3. **di adottare** un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-TARI, confermando quindi il previgente regolamento IMU

richiamato in premessa, salvo per quanto non in contrasto con la nuova disciplina, sostituendo il regolamento TARES, in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

4. **di approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;
5. **di dare atto**, infine, che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
6. **di inviare** la presente deliberazione regolamentare, relativa alla IUC al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, entro i termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO GIUDITTA



IL PRESIDENTE
MICHELE MUSTO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità legale degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Contrada, li 03-09-14

IL MESSO COMUNALE
(GERARDO FASULO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO GIUDITTA

